Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 agosto 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 20 AGOSTO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59:

Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Cassa di risparmio di Gorizia: Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1982.

Città di Torino: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1982.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Credito fondiario della Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1982.

Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1982.

Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna: Cartelle fondiarie estratte il 2 agosto 1982.

Cassa di risparmio di Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1982.

Cassa di risparmio di Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1982.

Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1982.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1982.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1982.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1982.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1982.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 ed il 3 agosto 1982.

Banco di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1982.

Mediocredito regionale Lombardo, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973-1983 » sorteggiate il 5 agosto 1983.

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973-1988 » sorteggiate il 5 agosto 1983.

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 12 % - 1978-1988 ».

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 12 % - 1977-1982 ».

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 9% - 1974-89 » sorteggiate il 3 agosto 1982.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 7% - 1973-88 » sorteggiate il 3 agosto 1982.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Cartelle fondiarie estratte il 10 agosto 1982.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1982.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60:

Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1982.

Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1982.

Banco di Sicilia, sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banco di Sicilia, sezione di credito industriale, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo: Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banco di Sicilia, sezione di credito fondiario, in Palermo: Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: 43ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banco di Sicilia, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo: 11ª estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **576.**

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programmazione della politica assicurativa nazionale

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della Comunità economica europea;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 30 novembre di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti — sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni — i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

Istituzione dell'ISVAP

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 4.

Funzioni dell'ISVAP

L'ISVAP, in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa. A tal fine provvede:

a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

b) all'esame e alla verifica dei bilanci;

c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Compete altresì all'ISVAP:

a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;

b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;

c) espletare l'attività istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

d) esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato;

e) proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato

assicurativo, nonché delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma;

f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;

g) promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;

h) pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attività, contenente anche i dati significativi sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo.

Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa.

Art. 5.

Poteri dell'ISVAP

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale;

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4;

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro.

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dai commi precedenti è punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile.

Le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.

Art. 7.

Nomina di commissari per il compimento di singoli atti. Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti a vigilanza.

Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l'attività o di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa contestazione degli addebiti ai legali rappresentanti e decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti, può, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, disporre con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, la nomina di un commissario

per il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente articolo 4, primo comma, e la nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria dei medesimi enti ed imprese. Con lo stesso decreto è determinato il compenso del commissario, il cui onere è a carico dell'ente o dell'impresa.

Il decreto che dispone la gestione straordinaria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La gestione straordinaria ha la durata di un anno, prorogabile una sola volta fino a un massimo di diciotto mesi.

Gli organi amministrativi disciolti, entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al primo comma, redigono inventario dei beni e delle altre attività e ne fanno la consegna al commissario unitamente al rendiconto, certificato dall'ISVAP, a decorrere dall'ultimo bilancio approvato.

Durante la gestione straordinaria è sospeso l'esercizio dei poteri dell'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma del successivo settimo comma, lettera *e*).

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione straordinaria è protratta fino al termine della gestione.

Il commissario nominato per la gestione straordinaria:

a) esercita tutti i poteri spettanti agli organi disciolti e all'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma della successiva lettera *e*);

b) propone, dandone immediata comunicazione all'ISVAP, l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci;

c) convoca, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'assemblea straordinaria dei soci;

d) segnala immediatamente all'ISVAP l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per far luogo alla liquidazione coatta amministrativa trasmettendo ad esso la relativa documentazione;

e) promuove, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

f) compie, previa autorizzazione dell'ISVAP, gli atti di amministrazione straordinaria;

g) redige, al termine della gestione straordinaria, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, curandone la pubblicazione nei modi di legge e la presentazione all'ISVAP per l'approvazione, nonché una relazione sull'attività svolta, che rimette all'ISVAP;

h) consegna agli organi amministrativi ordinari l'inventario aggiornato e presenta agli stessi organi il rendiconto della sua gestione;

i) cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso relativo alla cessazione della gestione straordinaria.

Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario può essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera *i*) del precedente comma.

Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.

Art. 8.

Fusione di società

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'ISVAP le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 9.

Organi dell'ISVAP

Sono organi dell'ISVAP:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 10.

Presidente

Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.

Art. 12.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è costituito da un professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.

La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.

La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 13.

Attribuzioni del presidente

Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto.

Art. 14.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;

d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberando le spese di importo superiore all'1 per cento del bilancio preventivo;

e) indìce i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero dele prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;

f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;

g) adotta i provedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;

h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;

i) esprime parere sulle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.

L'esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*) ed *m*) del primo comma, può essere delegato al presidente.

Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Attribuzioni del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ISVAP; vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione e le trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; riferisce allo stesso Ministro, almeno semestralmente, sulla propria attività.

I componenti del collegio dei revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Art. 16.

Controllo della Corte dei conti

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla base dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, che il presidente dell'ISVAP è tenuto a trasmettere ad essa entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio esaminato.

La Corte dei conti, qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a norma della prima parte del precedente comma, può chiedere all'ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti concernenti la gestione finanziaria controllata.

Art. 17.

Servizi ed uffici

Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti:

1) il servizio ispettivo;

2) l'ufficio per l'elaborazione dei dati;

3) l'ufficio amministrazione, affari generali e personale;

4) l'ufficio studi, programmazione e ricerche;

5) l'ufficio di segreteria.

Le attribuzioni dei singoli servizi ed uffici nonché le modalità del loro funzionamento sono determinate a norma dell'articolo 14, primo comma, lettera *a*).

Art. 18.

Sezione reclami

Nell'ambito del servizio ispettivo è istituita una sezione reclami con il compito di raccogliere i reclami presentati dagli interessati nei confronti degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 4, primo comma.

La sezione:

a) svolge ogni attività utile ad agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti da parte degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza;

b) segnala al presidente i casi più gravi e ricorrenti di inadempienza;

c) redige annualmente un rapporto sulla propria attività, che costituisce parte integrante del rapporto di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera *h*).

Art. 19.

Ruolo organico

La tabella organica del personale è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio di amministrazione con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera *c*).

Art. 20.

Trattamento giuridico ed economico del personale

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.

Al personale in servizio presso l'ISVAP è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.

Art. 21.

Assunzione del personale

L'assunzione del personale dirigente dell'ISVAP è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è fissato in quarantacinque anni.

L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale.

Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato.

Art. 22.

Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione e di aggiornamento professionale

L'ISVAP organizza corsi per la preparazione culturale e professionale dei partecipanti ai concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto dell'Istituto da tenersi presso una università degli studi o presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

I corsi hanno una durata non inferiore a sei e non superiore a nove mesi.

Al corso si accede mediante concorso pubblico per titoli integrati da un colloquio, indetto dall'Istituto per un numero di posti pari al doppio delle vacanze prevedibili nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio successivo all'anno di svolgimento del corso.

I requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria sono disciplinati con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione.

I corsi consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie determinate, in modo differenziato in relazione alle funzioni da svolgere nelle singole carriere, con la stessa deliberazione di cui al comma precedente.

I docenti sono nominati dal presidente dell'Istituto.

Ai partecipanti ai corsi è conferita, per tutta la loro durata, una borsa di studio il cui importo è determi-

nato con il bando di concorso. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili di pari importo su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza del corso stesso.

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento. A coloro che superano l'esame è rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito. Il diploma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto del personale dell'Istituto.

L'ISVAP organizza altresì corsi periodici per l'aggiornamento professionale del personale direttivo e di concetto dell'Istituto nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale è obbligatoria e i risultati conseguiti da ciascun partecipante costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nella carriera di appartenenza.

Art. 23.

Entrate

Le entrate dell'ISVAP sono costituite:

dal gettito del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;

da ogni altra eventuale entrata.

Art. 24.

Bilanci

L'ISVAP è tenuto a compilare i bilanci preventivo e consuntivo in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabile.

Le delibere relative ai bilanci sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 25.

Contributo di vigilanza

La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

La misura del contributo viene determinata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dei maggiori oneri conseguenti all'attuazione della presente legge.

Art. 26.

Prima organizzazione dell'ISVAP

In sede di prima applicazione della presente legge:

entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori;

entro lo stesso termine il Ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria di personale;

entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere al Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato di essere trasferito all'ISVAP;

entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme generali di cui all'articolo 14, primo comma, lettera *a*), la tabella organica, l'ordinamento delle carriere del personale e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto per l'esercizio in corso e per quello successivo;

entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo e la tabella organica sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga all'ISVAP le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo;

entro venti giorni dall'approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda, è trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione, presieduta dal presidente dell'ISVAP e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovrà prendere in considerazione il titolo di studio, l'anzianità di servizio, i compiti effettivamente svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell'inquadramento, gli interessati possono recedere dalla domanda di trasferimento;

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo, scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneità, tra i dipendenti delle imprese esercenti l'attività assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; e bandisce i concorsi per l'ammissione al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo articolo 27 e per l'assunzione del restante personale.

Art. 27.

Corso di preparazione per l'assunzione degli ispettori

In sede di prima applicazione della presente legge, l'ISVAP organizza un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione degli ispettori.

Il concorso per l'ammissione al corso è indetto per un numero di posti pari al doppio dei posti disponibili.

Per quanto non espressamente disposto si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento davanti alla commissione nominata per il concorso di ammissione integrata da tre docenti del corso.

La commissione forma la graduatoria degli idonei esclusivamente sulla base del risultato degli esami.

I partecipanti classificati entro il numero dei posti disponibili sono assunti con la qualifica iniziale del ruolo ispettivo.

Art. 28.

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;

b) nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarità delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale.

Art. 29.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. **577**.

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

REGOLAMENTO CONCERNENTE « NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI » IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406.

Titolo I

FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1.

Obiettivi e competenze

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.

Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Definizione

Per « prevenzione incendi » si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Art. 3.

Principi di base e misure tecniche fondamentali

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;

3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma *c*), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 4.

Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Art. 5.

Collegamenti con organismi internazionali

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Art. 6.

Collegamenti con organismi nazionali

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Art. 7.

Attività formative

In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti.

Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

Titolo II

SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 8.

Attività di prevenzione incendi

Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:

organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;

predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;

studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;

designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;

esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;

accertamenti sopraluogo (visite tecniche).

Art. 9.

Competenze degli organi centrali

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;

b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;

c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;

d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;

e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;

f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.

Art. 10.

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della « piccola industria » ed uno della « proprietà edilizia ».

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera *d*) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 11.

Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12.

Attività di studio, ricerca e sperimentazione

Per la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca.

Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il complesso delle attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici

da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, anche ai fini delle « omologazioni » di macchinari, impianti e attrezzature.

Art. 13.

Esame dei progetti

I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.

Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.

Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Art. 14.

Visite tecniche

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati:

a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;

b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;

c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;

d) per procedere a controlli « a campione », in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15.

Adempimenti di enti e privati

Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:

1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;

2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;

3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.

Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.

Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.

Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.

Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

Art. 16.

Compiti dei comandi provinciali

I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.

A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del

servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.

Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il « certificato di prevenzione incendi » di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 17.

Certificato di prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 18.

Procedure di prevenzione incendi

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.

L'esito degli accertamenti sopraluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.

Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 19.

Competenze degli ispettori regionali o interregionali

Gli ispettori regionali o interregionali:

a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;

c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;

d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;

e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;

f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.

Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

Art. 20.

Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi

Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

Art. 21.

Deroghe

Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del

fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti.

Art. 22.

Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.

Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

Art. 23.

Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena;

Viste la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 dicembre 1981, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 48, 52, 53, 54, 57 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 2. — La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Scopo della Cassa è anche quello di effettuare operazioni di prestito su pegno, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito pignoratizio.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62.

Art. 19, punti 4), 7), 13), 14), 15), 17):

4) sulla nomina del direttore generale, di uno o due vice direttori generali, sulle assunzioni e promozioni del restante personale, nonché sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

7) sulle operazioni di che agli articoli 47 e 48 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, al vice o ai due vice direttori generali, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione, in conformità alle norme del consiglio stesso stabilite all'atto della concessione della delega;

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuo superiore a L. 10.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi limporto di L. 10.000.000;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 per i crediti estinti, possono peraltro essere delegati i poteri per deliberare il frazionamento del credito e dell'ipoteca tra le singole unità immobiliari ipotecarie a condizione che non venga alterato il rapporto originario tra credito e garanzia; possono essere altresì delegati i poteri per deliberare la restrizione dei beni ipotecati quando l'importo residuo del credito non ecceda L. 100.000.000 e sempre a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra i crediti e garanzie;

17) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 10.000.000;

Art. 23, primo comma. — Il comitato, per la cui sostituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio presenti e di almeno la metà di quelli in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Art. 26, settimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, altri componenti il consiglio, dirigenti e funzionari a sostituirlo nella rappresentanza della Cassa.

Art. 27, nuovo comma finale. — Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 29. — Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30, primo comma. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale; qualora siano in carica due vice direttori generali, tali funzioni vengono assunte da questi nell'ordine di precedenza stabilito dal consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento anche dei vice direttori generali, le funzioni del massimo esponente dell'esecutivo vengono assunte nell'ordine da un dirigente o da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Art. 48, lettera *F*) e nuova lettera *Z*):

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 52, primo e secondo comma e nuovo comma finale. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alla lettera *n*) dellart. 48 non dovrà essere superiore a dodici mesi E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, comunque, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dellart. 48) o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenza fino a 5 anni.

Art. 53, terzo comma. — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 54, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate nel periodo massimo di anni venti, ivi incluso l'eventuale periodo di preammortamento che non dovrà superare i tre anni. Lammortamento avrà luogo mediante il pagamento di rate costanti, con periodicità non superiore a 6 mesi comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, oppure con rate formate da quote capitali costanti maggiorate degli interessi scalari. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 57, lettera *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) e secondo comma:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 22% dellammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 13,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 58, lettera *E*):

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli e accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4013)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ancona, con sede in Ancona;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 ottobre 1981, 13 gennaio 1982 e 3 febbraio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 27 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 18, 19, 26, 27, 32, 43, 48, 52, 53, 54, 55, 57 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Ancona, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6. — Il numero dei soci non sarà maggiore di 150, né minore di 100; essi dovranno essere scelti rispettivamente per due terzi ed un terzo nella zona di competenza della Cassa di risparmio anconitana e della consorella di Osimo alla data dell'incorporazione.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Vengono dichiarati decaduti alla qualifica di soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma ottavo, punti 1), 2), 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 8. — L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

(*Omissis*).

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

(*Omissis*).

Art. 9. — L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno sui seguenti argomenti:

(*Omissis*).

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente.

(*Omissis*).

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri amministratori si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da norme regolamentari interne, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.500.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle vigenti leggi;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti o non sorti, fatta eccezione per l'autorizzazione al frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 25/milioni ed a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni che producono una perdita superiore a L. 10.000.000;

(*Omissis*).

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, conferire di volta in volta per singoli atti o permanentemente per categorie di atti, la rappresentanza della Cassa a componenti del consiglio, al direttore generale, al vice direttore generale, ai dirigenti ed ai funzionari.

Art. 27. — Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio d'amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di cui all'art. 38 della legge bancaria in materia di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio — anche se costituito in società cooperative — purché formate esclusivamente da soci dipendenti della Cassa — il consiglio di amministrazione può deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il miglioramento, il riattamento e il consolidamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso.

Nel contempo, con apposite norme regolamentari, il consiglio determinerà i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Ai dipendenti, nonché alle cooperative come sopra costituite che ne facciano richiesta, la Cassa potrà concedere anticipazioni su stati di avanzamento dei lavori nelle forme, con le garanzie e con le modalità che l'Istituto riterrà più idonee: anticipazioni che, ovviamente, dovranno essere estinte all'atto della erogazione dei relativi mutui.

Art. 43. — Delle variazioni dei tassi di interesse nonché delle norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34 sarà data notizia con le modalità che saranno determinate dal consiglio di amministrazione.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato, o dalle regioni, o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido, nonché dell'art. 57, lettera *g*);

(*Omissis*).

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti;

v) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali, purché l'operazione preveda il rientro totale entro tale scadenza.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da una compagnia benevisa alla Cassa contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni 20 con rate costanti comprensive di capitale ed interessi, oppure con rate formate da quote di capitale costanti maggiorate degli interessi scalari.

Le rate dovranno avere periodicità non superiore a 6 mesi. Potrà essere concesso un periodo di preammortamento massimo di tre anni, limitando il periodo di ammortamento così da non superare, in ogni caso, il limite di anni 20 di cui al primo comma. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal benefico del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno la durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se sono state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55. — Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi a favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 37% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 59. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

(4014)

DECRETO 6 agosto 1982.

Finanziamento per il terzo trimestre 1982 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza.

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i propri decreti numeri 177540 e 115049, rispettivamente, del 22 dicembre 1981 e 24 febbraio 1982, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato assunto, a carico del cap. n. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1981, l'impegno per l'importo complessivo di L. 1.739.901.143.000;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 13 maggio 1982 con la quale è stato deliberato per l'esercizio 1981 il riparto dell'importo complessivo di L. 5.300.000.000 a favore degli istituti scientifici per il finanziamento di programmi di ricerche, subordinando peraltro l'erogazione agli stessi a specifici provvedimenti che il Ministero della sanità dovrà adottare ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

Visto il proprio decreto n. 149929 del 17 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti, con il quale, in forza della delibera C.I.P.E. del 24 giugno 1982, è stato attribuito per il 1981, previo accantonamento dell'importo di L. 256.079.282.000, l'importo complessivo di lire 1.478.521.861.000 di cui lire 4.936 milioni a completamento del finanziamento per l'anno 1981 all'Associazione italiana della Croce rossa;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 14 luglio 1982 con la quale — a valere sulla predetta residua disponibilità di L. 256.079.282.000 del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1981 — viene quantificato in L. 7.754.451.325 l'assegnazione straordinaria a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle passività delle Officine ortopediche Rizzoli relative agli esercizi 1980 e 1981;

Visto che il C.I.P.E., a fronte di detta proposta, nella seduta del 29 luglio 1982, ha deliberato, tra l'altro, di assegnare la somma di L. 5.054.565.000 a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 8 giugno 1982 in ordine alla somma da assegnare per il 1982 alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il servizio di guardia medica;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982, con la quale, determinata in lire 160 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinata ai servizi di guardia medica, viene assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di lire 80 miliardi, pari alle prime due quote trimestrali;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 25 maggio 1982, concernente la somma da assegnare per il 1982 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'assistenza termale;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982 con la quale, quantificato provvisoriamente in L. 95.808.620.000 la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinato alle cure termali, viene assegnato alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 47.904.310.000, pari alle prime due quote trimestrali;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 7 luglio 1982, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del conguaglio di parte corrente relativo ai primi due trimestri 1982 nonché della quota ordinaria del terzo trimestre 1982;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 29 luglio 1982, con la quale è stato determinato in complessive L. 798.672.000.000 il conguaglio per il primo semestre 1982 e in L. 5.716.250.000.000 le quote com-

plessive di parte corrente da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il terzo trimestre 1982, alle quali deve aggiungersi la somma di lire 8.086 milioni relativa alla quota del terzo trimestre 1982 di parte corrente da attribuire all'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto che con la stessa delibera del 29 luglio 1982 il C.I.P.E. ha assegnato a favore delle regioni e delle province autonome per i fabbisogni finanziari del terzo trimestre 1982 l'importo di lire 40 miliardi per i servizi di guardia medica e di L. 23.952.155.000 per le cure termali;

Ritenuto necessario provvedere alla assegnazione della somma di L. 6.706.778.465.000, come risulta determinata nell'allegato prospetto *A*, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della somma di L. 8.086.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa e della somma di lire 5.054.565.000 a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle passività delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto esposto nelle premesse è assegnato per il 1981 alla regione Emilia-Romagna l'importo di lire 5.054.565.000 per il risanamento delle passività delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna.

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, a conguaglio del primo semestre 1982 e per il finanziamento rideterminato del terzo trimestre 1982, è assegnata alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 6.514.922.000.000, ripartita come appresso:

Regioni e province autonome		
Piemonte	L.	464.669.000.000
Valle d'Aosta	»	7.587.000.000
Lombardia	»	969.688.000.000
Bolzano	»	43.691.000.000
Trento	»	51.876.000.000
Veneto	»	501.715.000.000
Friuli-Venezia Giulia	»	150.155.000.000
Liguria	»	252.809.000.000
Emilia-Romagna	»	473.354.000.000
Toscana	»	421.627.000.000
Umbria	»	98.205.000.000
Marche	»	185.231.000.000
Lazio	»	712.261.000.000
Abruzzo	»	127.016.000.000
Molise	»	26.966.000.000
Campania	»	666.849.000.000
Puglia	»	442.184.000.000
Basilicata	»	53.465.000.000
Calabria	»	216.198.000.000
Sicilia	»	510.966.000.000
Sardegna	»	138.410.000.000
Totale	L.	6.514.922.000.000

Art. 3.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del terzo trimestre 1982 alla Associazione italiana della Croce rossa l'importo di lire 8.086 milioni.

Art. 4.

Per gli oneri relativi al servizio di guardia medica, è assegnata, a titolo di acconto, per il finanziamento del primo, secondo e terzo trimestre 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di lire 120 miliardi, ripartita come appresso:

Regioni e province autonome		
Piemonte	L.	9.957.318.000
Valle d'Aosta	»	1.001.130.000
Lombardia	»	12.013.572.000
Bolzano	»	1.894.275.000
Trento	»	2.254.731.000
Veneto	»	7.504.110.000
Friuli-Venezia Giulia	»	3.499.584.000
Liguria	»	2.345.223.000
Emilia-Romagna	»	8.658.471.000
Toscana	»	10.056.555.000
Umbria	»	3.409.095.000
Marche	»	4.004.526.000
Lazio	»	7.206.393.000
Abruzzo	»	3.048.639.000
Molise	»	1.649.055.000
Campania	»	6.304.500.000
Puglia	»	8.207.526.000
Basilicata	»	2.958.150.000
Calabria	»	5.961.543.000
Sicilia	»	10.615.488.000
Sardegna	»	7.450.116.000
Totale	L.	120.000.000.000

Art. 5.

Per gli oneri relativi alle cure termali è assegnata, a titolo di acconto, per il finanziamento del primo, secondo e terzo trimestre 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 71.856.465.000, ripartita come appresso:

Regioni e province autonome		
Piemonte	L.	2.957.019.000
Valle d'Aosta	»	18.324.000
Lombardia	»	5.257.089.000
Bolzano	»	56.220.000
Trento	»	613.347.000
Veneto	»	6.318.420.000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.225.452.000
Liguria	»	278.400.000
Emilia-Romagna	»	21.968.544.000
Toscana	»	9.117.366.000
Umbria	»	663.582.000
Marche	»	2.395.065.000
Lazio	»	6.174.801.000
Abruzzo	»	1.009.563.000
Molise	»	—

Campania	L. 7.100.250.000
Puglia	» 2.908.806.000
Basilicata	» 109.047.000
Calabria	» 1.598.250.000
Sicilia	» 1.847.304.000
Sardegna	» 239.616.000
Totale	L. 71.856.465.000

Art. 6.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, per l'importo complessivo di L. 6.714.864.465.000, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 7.

E' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati nella colonna n. 5 dell'allegato prospetto *A*, facente parte integrale del presente decreto, per la somma complessiva di L. 6.706.778.465.000, ai sensi dei precedenti articoli 2, 4 e 5.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di lire 8.086 milioni all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 3.

E' autorizzato, altresì, a favore della regione Emilia-Romagna il versamento di L. 5.054.565.000 di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 6.714.864.465.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

L'onere di L. 5.054.565.000 graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1982
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 178

PROSPETTO *A*

Regioni - Province autonome Col. 1	Art. 3 Conguaglio 1° e 2° trimestre Quota 3° trimestre 1982 Col. 2	Art. 5 Quote 1°, 2° e 3° trimestre 1982 Servizio di guardia medica Col. 3	Art. 6 Quote 1°, 2° e 3° trimestre 1982 Cure termali Col. 4	Totale pagamenti Col. 5
Piemonte	464.669.000.000	9.957.318.000	2.957.019.000	477.583.337.000
Valle d'Aosta	7.587.000.000	1.001.130.000	18.324.000	8.606.454.000
Lombardia	969.688.000.000	12.013.572.000	5.257.089.000	986.958.661.000
Bolzano	43.691.000.000	1.894.275.000	56.220.000	45.641.495.000
Trento	51.876.000.000	2.254.731.000	613.347.000	54.744.078.000
Veneto	501.715.000.000	7.504.110.000	6.318.420.000	515.537.530.000
Friuli-Venezia Giulia	150.155.000.000	3.499.584.000	1.225.452.000	154.880.036.000
Liguria	252.809.000.000	2.345.223.000	278.400.000	255.432.623.000
Emilia-Romagna	473.354.000.000	8.658.471.000	21.968.544.000	503.981.015.000
Toscana	421.627.000.000	10.056.555.000	9.117.366.000	440.800.921.000
Umbria	98.205.000.000	3.409.095.000	633.582.000	102.277.677.000
Marche	185.231.000.000	4.004.526.000	2.395.065.000	191.630.591.000
Lazio	712.261.000.000	7.206.393.000	6.174.801.000	725.642.194.000
Abruzzo	127.016.000.000	3.048.639.000	1.009.563.000	131.074.202.000
Molise	26.966.000.000	1.649.055.000	—	28.615.055.000
Campania	666.849.000.000	6.304.500.000	7.100.250.000	680.253.750.000
Puglia	442.184.000.000	8.207.526.000	2.908.806.000	453.300.332.000
Basilicata	53.465.000.000	2.958.150.000	109.047.000	56.532.197.000
Calabria	216.198.000.000	5.961.543.000	1.598.250.000	223.757.793.000
Sicilia	510.966.000.000	10.615.488.000	1.847.304.000	523.428.792.000
Sardegna	138.410.000.000	7.450.116.000	239.616.000	146.099.732.000
Totale	6.514.922.000.000	120.000.000.000	71.856.465.000	6.706.778.465.000

(4048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 1982.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Merano 1982, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire cinque milioni e tre premi di due milioni ciascuno, per complessive lire novantanovemilioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1982

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1982, che invieranno alla società S.F.I.M.I. - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 99.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 5.000.000;

tre premi di L. 2.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione settimanale dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società S.F.I.M.I., via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società S.F.I.M.I., concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale e allo indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - E.U.R. Roma, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MERANO 1982

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 26 luglio 1982	26 luglio 1982
Ore 9 del 2 agosto 1982	2 agosto 1982
Ore 9 del 9 agosto 1982	9 agosto 1982
Ore 9 del 16 agosto 1982	16 agosto 1982
Ore 9 del 23 agosto 1982	23 agosto 1982
Ore 9 del 30 agosto 1982	30 agosto 1982
Ore 9 del 6 settembre 1982	6 settembre 1982
Ore 9 del 13 settembre 1982	13 settembre 1982
Ore 9 del 20 settembre 1982	20 settembre 1982

(4050)

DECRETO 28 aprile 1982.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1982, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano manifestazione 1982, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Merano », si concluderà il 26 settembre 1982 all'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 56 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI - BL - BM - BN - BO - BP - BQ - BR - BS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 26 settembre 1982, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 settembre 1982, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, della ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano manifestazione 1982, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 20 settembre 1982.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 24 settembre 1982.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1982
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 143

(4049)

DECRETO 30 luglio 1982.
Caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per distillati di vino e acquavite di vinaccia (grappa).

IL MINISTRO DELLE FINANZE
SENTITO
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;

Visto l'art. 4 della predetta legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come risulta sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 465, in base al quale il « distillato di vino » non può essere imbottigliato per il consumo umano diretto o comunque destinato a tale consumo se non sia sottoposto, sotto diretta vigilanza fiscale, ad invecchiamento per almeno dodici mesi;

Visto l'art. 11 della legge 11 maggio 1981, n. 213, il quale nell'estendere all'acquavite di vinaccia (grappa) sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 1559/51, come sostituito dall'art. 4 della predetta legge n. 465/80, le disposizioni concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in magazzini assimilati ai doganali, prevede anche la possibilità di istituire un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento del prodotto stesso per un periodo minimo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1977, con il quale sono state approvate, fra l'altro, le caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato in fascetta per l'identificazione dei recipienti contenenti « acquavite di vinaccia (grappa) e per « distillato di vino »;

Ritenuta la necessità di istituire apposite fascette contrassegno recanti le indicazioni dei predetti nuovi invecchiamenti;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 898 in data 5 luglio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il tipo di contrassegno di Stato in fascetta per la identificazione dei recipienti contenenti « Distillato di vino » recante impressa tipograficamente l'indicazione « Distillato di vino invecchiato da uno a tre anni », di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1977, è soppresso ed in sua sostituzione sono istituiti due nuovi tipi di contrassegni di Stato stampati, come dai fac-simili allegati, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro ed aventi le seguenti caratteristiche:

CONTRASSEGNI DI STATO PER DISTILLATO DI VINO

Nei tagli da:

1) « *Fino a* 4 *centilitri* »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 20 × 20;

formato stampa: mm 17 × 17;

stampa:

calcografica a due colori, uno per il fondino, la cornice e l'emblema dello Stato ed uno per le leggende;

tipografica per la serie e la numerazione.

Il contrassegno è costituito da una cornice lineare che racchiude un fondino retinato uniforme. Al centro il fondino si interrompe per lasciare uno spazio bianco in cui figura l'emblema dello Stato.

Sopra il fondino e lo stemma sono sovrastampate le leggende, in carattere lineare, su più righe:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE »;

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA UNO A DUE ANNI »; oppure:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO OLTRE DUE FINO A TRE ANNI »;

« CONTRASSEGNO DI STATO - FINO A CL 4 ».

Seguono, su una riga, la serie alfabetica composta da una o più lettere maiuscole e la numerazione di sette cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 10.000.000 di contrassegni saranno impiegate otto cifre).

Colori:

per i contrassegni « Distillati di vino invecchiato da uno a due anni »:

cornice, fondino e stemma: magenta;

leggende e numerazione: nero;

per i contrassegni « Distillati di vino invecchiati oltre due fino a tre anni »:

cornice, fondino e stemma: azzurro chiaro;

leggende e numerazione: nero.

2) « *Fino a litri* 0,100 » - « *litri* 0,200 » e « *litri* 0,250 »:

Filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 102 × 22;

formato stampa: mm 100 × 20;

stampa:

calcografica a due colori (nero e rosso) per la fascia superiore ed inferiore, lo stemma dello Stato, le leggende fisse ed il fondino;

tipografica in nero per la serie, la numerazione, la taglia della capacità e l'indicazione dell'invecchiamento.

Il contrassegno, limitato nei lati superiore ed inferiore da una fascia in colore nero, è costituito da un fondino numismatico marezzato in colore rosso chiaro, interrotto a sinistra in alto per riportare in nero lo stemma della Repubblica italiana, e contenente le seguenti leggende fisse che risaltano nello stesso colore del fondino:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE DISTILLATO DI VINO » su due righe in corpo diverso;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » e « N » seguite dallo spazio atto a contenere la serie, costituita da una a tre lettere, e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni, si impiegheranno sette cifre).

Nello spazio tra le due ultime precedenti leggende fisse è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « *fino a litri 0,100* », « *litri 0,200* », e « *litri* 0,250 ».

al centro del contrassegno, verticalmente, è impressa tipograficamente l'indicazione dell'invecchiamento:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA UNO A DUE ANNI » su cinque righe;

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO OLTRE DUE FINO A TRE ANNI » su sei righe.

3) « *Litri* 0,350 » - « *Litri* 0,375 » - « *Litri* 0,500 » - « *Litri* 0,700 » - « *Litri* 0,750 » - « *Litri* 1,000 » « *Litri* 1,500 » - « *Litri* 2,000 » - « *Litri* 2,500 » *e* « *Litri* 3,000 »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta e formato stampa: mm 146 × 22;

stampa:

calcografica a due colori (nero e rosso) per la fascia superiore e inferiore, lo stemma dello Stato, le leggende fisse ed il fondino;

tipografica in nero per la serie, la numerazione, la taglia di capacità e l'indicazione dell'invecchiamento.

Il contrassegno, limitato nei lati superiore ed inferiore da una fascia in colore nero, è costituito da un fondino numismatico marezzato in colore rosso, interrotto a sinistra per riportare in nero lo stemma della Repubblica italiana e contenente le seguenti leggende fisse che spiccano in chiaro sul fondino stesso:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE DISTILLATI DI VINO » su due righe in corpo diverso;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« SERIE » e « N. » seguite dallo spazio atto a contenere la serie, costituita da una a tre lettere e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni si impiegheranno sette cifre).

Nello spazio tra le due ultime precedenti leggende fisse, è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispetivamente: « LITRI 0,350 », « LITRI 0,375 », « LITRI 0,500 », « LITRI 0,700 », « LITRI 0,750 », « LITRI 1,000 », « LITRI 1,500 », « LITRI 2,000 », « LITRI 2,500 » e « LITRI 3,000 ».

Al centro del contrassegno, verticalmente, è impressa tipograficamente l'indicazione dell'invecchiamento:

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO DA UNO A DUE ANNI » su cinque righe;

« DISTILLATO DI VINO INVECCHIATO OLTRE DUE FINO A TRE ANNI » su sei righe.

Art. 2.

I tipi di contrassegni di Stato a fascetta per la identificazione dei recipienti contenenti « acquavite di vinaccia » (grappa) « invecchiata almeno un anno » sono stampati, come dai fac-simili allegati, su carta bianca, liscia filigranata in chiaro, ed aventi le seguenti caratteristiche:

CONTRASSEGNI DI STATO PER « GRAPPA INVECCHIATA ALMENO UN ANNO »

Nei tagli da:

1) « *Fino a 4 centilitri* »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 20 × 20;

formato stampa: mm 17 × 17;

stampa:

litografica a due colori, uno per il fondino, la cornice e l'emblema dello Stato ed uno per le leggende;

tipografica per la serie e la numerazione.

Il contrassegno è costituito da una cornice lineare che racchiude un fondino retinato uniforme. Al centro il fondino si interrompe per lasciare uno spazio bianco in cui figura l'emblema dello Stato.

Sopra il fondino e lo stemma sono sovrastampate le leggende in carattere lineare, su più righe:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE »;

« GRAPPA INVECCHIATA ALMENO UN ANNO »;

« COTRASSEGNO DI STATO - FINO A CL 4 ».

Seguono, a una riga, la serie alfabetica composta da una o più lettere maiuscole e la numerazione di sette cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 10.000.000 di contrassegni saranno impiegate otto cifre.

Colori:

cornice, fondino e stemma: giallino;

leggende e numerazione: nero.

2) « *Fino a litri* 0,100 » - « *litri* 0,200 » e « *litri* 0,250 »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 77 × 17;

formato stampa: mm 75 × 15;

stampa:

calcografica a due colori per la cornice, il fondino, lo stemma dello Stato, il rosone decorativo e le leggende fisse;

tipografica in nero per la serie, la numerazione, la taglia di capacità e l'indicazione dell'invecchiamento.

Il contrassegno, racchiuso da un filo di cornice a tratto continuo, è costituito da un fondino a numismatica che reca inserito all'estremità sinistra lo stemma della Repubblica italiana ed all'estremità destra un rosone decorativo con motivo a linea bianca, entrambi stampati in colore diverso dal fondino e dalla cornice.

Nello spazio centrale sul fondino numismatico e nello stesso colore sono stampate, dall'alto in basso, le leggende fisse:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE GRAPPA »;

« CONTRASSEGNO DI STATO »

« SERIE » e « N. » seguite dallo spazio atto a contenere la serie costituita da una a tre lettere e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di 1.000.000 di contrassegni, si impiegheranno sette cifre).

A destra della leggenda « CONTRASSEGNO DI STATO » è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « FINO A LITRI 0,100 », « LITRI 0,200 » e « LITRI 0,250 ».

Colori della stampa calcografica:

contrassegno da « fino a litri 0,100 » Bleu acciaio (fondino, cornici e leggende fisse) e verde (stemma e rosone);

contrassegno da « litri 0,200 » verde smeraldo (fondino, cornici e leggende fisse) e bleu acciaio (stemma e rosone);

contrassegno da « litri 0,250 » bruno chiaro (fondino, cornici e leggende fisse) e rosso (stemma e rosone).

Al centro del contrassegno, è impressa tipograficamente l'indicazione dell'invecchiamento: « INVECCHIAMENTO ALMENO UN ANNO » su due righe.

3) « *Litri* 0,350 » - « *Litri* 0,375 » - « *Litri* 0,500 » - « *Litri* 0,700 » - « *Litri* 0,750 » - « *Litri* 1,000 » - « *Litri* 1,500 » - « *Litri* 2,000 » - « *Litri* 2,500 » - « *Litri* 3,000 »:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta e formato stampa: mm 146 × 22;

stampa:

calcografica a tre colori per la cornice, il fondino, lo stemma dello Stato, il rosone decorativo e le leggende fisse;

tipografica, in nero, per la serie, la numerazione e la taglia della capacità.

Il contrassegno è costituito da una cornice rettangolare con motivo a linea bianca che racchiude un fondino numismatico interrotto a sinistra ed al centro da due rosoni, di cui il primo reca inserito lo stemma della Repubblica italiana ed il secondo un motivo a linea bianca.

Nello spazio tra i due rosoni figurano, sul fondino numismatico e dall'alto in basso, le seguenti leggende fisse, stampate in calcografia:

« IMPOSTA FABBRICAZIONE GRAPPA »

« CONTRASSEGNO DI STATO »

« SERIE » e « N. » seguite dallo spazio atto a contenere la serie costituita da una a tre lettere e dal numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di contrassegni, si impiegheranno sette cifre).

Nello spazio tra le ultime due precedenti leggende è impressa tipograficamente la taglia della capacità, rispettivamente: « LITRI 0,350 », « LITRI 0,375 », « LITRI 0,500 », « LITRI 0,700 », « LITRI 0,750 », « LITRI 1,000 », « LITRI 1,500 », « LITRI 2,000 », « LITRI 2,500 » e « LITRI 3,000 ».

Colori della stampa calcografica:

contrassegno da litri 0,350 verde giallastro (parte sinistra), verde bluastro (parte destra) e bleu acciaio (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,375 rosso vivo (parte sinistra), rosso porpora (parte destra) e verde scuro (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,500 bruno porpora (parte sinistra), viola malva (parte destra) e verde scuro (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,700 verde intenso (parte sinistra), rosso vivo (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 0,750 rosso geranio (parte sinistra), giallo arancio (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 1,000 bruno chiaro (parte sinistra), rosso porpora (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 1,500 verde smeraldo scuro (parte sinistra), verde pisello (parte destra) e bleu acciaio (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 2,000 giallo arancio (parte sinistra), porpora (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 2,500 viola malva (parte sinistra), bruno porpora (parte destra) e verde scuro (stemma e motivo inserito nel rosone centrale);

contrassegno da litri 3,000 rosso vivo (parte sinistra), verde smeraldo scuro (parte destra) e bruno intenso (stemma e motivo inserito nel rosone centrale).

Al centro del contrassegno, verticalmente, è impressa tipograficamente l'indicazione dell'invecchiamento: « INVECCHIATA ALMENO UN ANNO », su tre righe.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1982

Il Ministro: FORMICA

DECRETO 5 agosto 1982.

Istituzione di marche da bollo a imposta fissa da L. 1.000, 2.000, 3.000 e 3.500.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, il quale ha inserito nella tariffa allegato *A* alla vigente legge del bollo, l'art. 20-*bis*, nel quale è prevista, fra l'altro, l'imposta fissa di bollo di L. 3500 per gli atti e documenti ivi indicati, pagabile con marche e con bollo a punzone;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente l'adozione di misure fiscali urgenti convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, con cui l'imposta di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte I, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, viene elevata da L. 2000 a L. 3000;

Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione di nuovi tagli di marche da bollo ad imposta fissa da L. 1000 e da L. 2000, di formato ridotto rispetto a quelle in circolazione;

Considerato che, in esecuzione delle predette leggi n. 692 del 1981 e n. 52 del 1982 occorre istituire nuovi tipi di marche da bollo ad imposta fissa da L. 3000 e da L. 3500 e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite marche da bollo a imposta fissa nei seguenti valori:

L. 1.000 (mille);

L. 2.000 (duemila);

L. 3.000 (tremila);

L. 3.500 (tremilacinquecento).

Art. 2.

Le marche di cui all'articolo precedente sono stampate in calcografia a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm 20 × 24 e nel formato stampa di mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri.

Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune a tutti i valori, poggia sul lato corto del formato e si staglia sullo spazio riservato alla perforazione con un filo di contorno. Essa porta al centro una sagoma ovale, racchiusa in una cornicetta a motivi ornamentali ricorrenti, nella quale è impressa la testa della Dea Roma.

Ai lati due lesene ornate da boccioli di fiore stilizzati. In alto ed alla base, in due formelle rettangolari a tinta piena, spiccano in bianco le leggende « MARCA DA BOLLO » in alto ed in basso i rispettivi valori « LIRE 1.000 », « LIRE 2.000 », « LIRE 3.000 » e « LIRE 3.500 ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

valore di L. 1.000: nero e azzurro oltremare;

valore di L. 2.000: verde oliva e bruno concentrato;

valore di L. 3.000: rosso porpora e verde oliva;

valore di L. 3.500: azzurro intenso e rosso carminio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro: FORMICA

(4051)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 1982.

Disposizioni speciali concernenti i conducenti dei veicoli cisterna adibiti ai trasporti internazionali su strada di materie pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle materie pericolose, ratificato con legge del 12 agosto 1962, n. 1839, ed i successivi aggiornamenti;

Vista la necessità di adeguare la normativa italiana a quanto disposto in sede A.D.R. in relazione alle disposizioni speciali concernenti i conducenti dei veicoli cisterna adibiti ai trasporti internazionali su strada di materie pericolose, adottate in conformità all'art. 14 dell'accordo europeo sopra citato;

Considerato che dal 1° gennaio 1983 tutti i conducenti di veicoli cisterna, o di unità di trasporto che trasportano cisterne o container-cisterna, dovranno essere in possesso di un certificato rilasciato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per attestare che i conducenti medesimi hanno seguito con profitto un corso di formazione sulla conoscenza delle particolari esigenze conseguenti al trasporto di materie pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

Conducenti di veicolo che trasporta materie pericolose

A partire dal 1° gennaio 1983 coloro che intendono guidare veicoli cisterna, ovvero unità di trasporto trasportanti cisterne o container-cisterna destinati al trasporto internazionale di materie pericolose, devono essere muniti di apposito « certificato di formazione professionale A.D.R. ».

Art. 2.

Certificato di formazione professionale A.D.R.

Il certificato di formazione professionale A.D.R. per il trasporto di materie pericolose su strada è rilasciato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a coloro che, muniti di patente di guida di cat. C o superiore, hanno superato l'esame di cui al successivo art. 8, dopo aver seguito un corso di formazione sugli argomenti in appresso indicati, relativamente ai veicoli di cui all'art. 1:

1) prescrizioni generali applicabili al trasporto di materie pericolose;

2) principali tipi di rischio;

3) misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai differenti tipi di rischio;

4) provvedimenti da adottare a seguito di incidente, con particolare riferimento al primo soccorso, alla sicurezza della circolazione ed alle conoscenze relative alla utilizzazione di equipaggiamenti di protezione;

5) etichette, pannelli e segnalazione di pericolo;

6) particolari caratteristiche degli accessori e relativo funzionamento;

7) prescrizioni particolari relative al carico, allo scarico ed alla marcia del veicolo.

Il certificato di formazione professionale A.D.R. è valido per cinque anni e può essere rinnovato ogni cinque anni se il titolare comprova che ha esercitato l'attività di guida di veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose senza interruzione dalla data di rilascio o dall'ultimo rinnovo secondo le modalità che verrano successivamente stabilite dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Campo di validità del certificato di formazione professionale A.D.R.

Il certificato di formazione professionale A.D.R. può essere rilasciato per una o più classi delle materie ammesse al trasporto in cisterne dall'A.D.R.

Art. 4.

Caratteristiche del modello costituente il certificato di formazione professionale A.D.R.

Il certificato di formazione professionale A.D.R. deve essere conforme al modello approvato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attesa della definizione in sede internazionale del modello unificato.

Art. 5.

Modalità di rilascio del certificato di formazione professionale A.D.R.

Per ottenere l'ammissione all'esame di cui al successivo art. 8 ed il rilascio del certificato di formazione A.D.R., i conducenti devono essere residenti in un comune della Repubblica italiana, essere in possesso di patente nazionale valida di cat. C o superiore ed inoltre devono presentare domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile allegando la documentazione prevista dal successivo art. 6.

Il predetto ufficio provinciale della motorizzazione civile provvede a rilasciare il certificato di formazione professionale A.D.R. a coloro che abbiano superato il prescritto esame.

Art. 6.

Documenti da allegare alla domanda di rilascio del certificato di formazione professionale

Alla domanda di ammissione agli esami e di rilascio del certificato di formazione professionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

attestazione di versamento dei diritti e delle imposte di bollo previsti dalle norme vigenti;

copia fotostatica della patente di guida;

attestazione formale rilasciata dalla ditta presso cui l'interessato esercita l'attività di conducente, comprovante la frequenza al corso di formazione previsto dall'art. 2, svolto da esperti incaricati dalla ditta medesima ed ultimato da non oltre trenta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di esame.

La domanda ha validità di sei mesi e dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto.

In caso di esito sfavorevole della prova di esame, l'ammissione alla nuova prova di esame è subordinata alla attestazione della ripetizione di frequenza al corso di formazione.

Art. 7.

Modalità di rilascio della attestazione

L'attestazione di cui al precedente art. 6, rilasciata dal titolare della ditta o da un suo legale rappresentante, debitamente autenticata e legalizzata deve essere conforme al modello stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

Esame per il rilascio del certificato di formazione professionale A.D.R.

I conducenti che ne abbiano fatto domanda, con le modalità previste dagli articoli 2 e 6, sono sottoposti ad esame da parte di un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sugli argomenti che formano oggetto dei corsi di formazione di cui all'art. 2 relativamente alle classi A.D.R. per le quali è stato richiesto il rilascio del certificato di formazione professionale A.D.R.

Art. 9.

Norme transitorie

Il presente decreto ministeriale entra in vigore il 1° gennaio 1983.

L'applicazione delle norme di cui al presente decreto può tuttavia essere richiesta con decorrenza immediata dai conducenti che dimostrino, mediante documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 6, che la ditta per cui operano dispone di veicoli di cui all'art. 1 abilitati al trasporto internazionale su strada di materie pericolose.

Roma, addì 7 agosto 1982

Il Ministro: BALZAMO

(4071)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1982.

Attribuzione alla regione Veneto della somma di lire 562.847.784, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Veneto la somma di L. 1.033.923.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 4830 del 7 maggio 1982, resa dall'assessore competente della regione Veneto, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo complessivo di L. 9.500.000.000, a valere sui programmi di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: per l'importo di L. 8.937.152.216, sulle disponibilità 1978 - primo programma, esaurendole, e per l'importo di L. 562.847.784, sulle disponibilità 1980;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Veneto è impegnata la somma di L. 562.847.784, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1982

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 398

(3585)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 giugno 1982, n. **578.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « S. Andrea », in Torino.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « S. Andrea », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982
Registro n. 17 Interno, foglio n. 355

DECRETO 3 giugno 1982, n. **579.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Pietro apostolo », in Buggiano.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Pietro apostolo », in frazione Borgo a Buggiano del comune di Buggiano (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982
Registro n. 17 Interno, foglio n. 356

DECRETO 3 giugno 1982, n. **580.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Leonardo Murialdo », in Torino.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Leonardo Murialdo », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1982
Registro n. 17 Interno, foglio n. 357

DECRETO 3 giugno 1982, n. **581.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in Acquafondata, da quella di « S. Caterina V. e M. », in Pozzilli, e unione della prima a quella di « S. Maria Assunta », in Vallerotonda.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia e Venafro 18 febbraio 1978, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in frazione Casalcassinese del comune di Acquafondata (Frosinone), da quella di « S. Caterina V. e M. », in Pozzilli (Isernia), e il decreto dell'abate ordinario di Montecassino 1° aprile 1978, integrato con dichiarazione 27 dicembre 1979, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* della parrocchia di « S. Antonio di Padova », in frazione Casalcassinese del comune di Acquafondata, con quella di « S. Maria Assunta », in Vallerotonda (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1982
Registro n. 18 Interno, foglio n. 5

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del punto 7 del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 14587 del 17 agosto 1982 praticabili dal 23 agosto 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L/lt	530
Gasolio agricoltura	»	415
Petrolio agricoltura	»	404
Gasolio pesca e piccola marina	»	384
Petrolio pesca e piccola marina	»	374
Olio combustibile ATZ	L/kg	296
Olio combustibile BTZ	»	325

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio .	L/lt	507	510	513	516	519
Petrolio (*)	»	572	575	578	581	584
Olio comb.le fluido .	L/kg	428	431	434	437	440

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L/lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) Incanistri da 20 lt franco negozio.

(4129)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982:

Zunino Guido notaio residente nel comune di San Salvatore Monferrato (d.n. Alessandria), è trasferito nel comune di Valenza stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Anna Maria Luisa notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Cerreto Sannita (d.n. Benevento), con l'anzidetta condizione.

Bilotti Paolo notaio residente nel comune di Mongrando (d.n. Biella), è trasferito nel comune di Biella, con l'anzidetta condizione.

Franchini Marco notaio residente nel comune di Modena è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Noli Alfredo notaio residente nel comune di Tivoli (d.n. Roma), è trasferito nel comune di Olgiate Comasco (d.n. Como), con l'anzidetta condizione.

Valcarenghi Antonio notaio residente nel comune di Santa Maria della Versa (d.n. Pavia), è trasferito nel comune di Cremona, con l'anzidetta condizione.

Catti Salvatore notaio residente nel comune di Agira (d.n. Enna), è trasferito nel comune di Pietraperzia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Costantino Domenico notaio residente nel comune di Livorno e trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione.

Arisi Dante notaio residente nel comune di Parma è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione.

Novara Marco notaio residente nel comune di Samarate (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Busto Arsizio stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Carastro Grazia notaio residente nel comune di San Giuliano Milanese (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Codogno stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ferè Carlo notaio in Saronno (d.n. Milano), è trasferito nel Comune di Legnano stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Scarano Eraldo notaio residente nel comune di Russi (d.n. Ravenna), è trasferito nel comune di Ravenna con l'anzidetta condizione.

Aloisio Salvatore notaio residente nel comune di Casina (d.n. Reggio Emilia), è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione.

Bartolucci Guido notaio residente nel comune di Mestre (d.n. Venezia), è trasferito nel comune di Genzano di Roma (d.n. Roma), con l'anzidetta condizione.

Di Felice Rossana notaio residente nel comune di Miglianico (d.n. Chieti), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Macrì Giuseppe notaio residente nel comune di Reggio Calabria è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Simili Giuseppe Enrico notaio residente nel comune di Bergamo è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Mastroberardino Antonio notaio residente nel comune di Civitella Casanova (d.n. Teramo), è trasferito nel comune di Rosciano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Dilillo Giovanna notaio residente nel comune di Ripatransone (d.n. Ascoli Piceno), è trasferito nel comune di Spinazzola (d.n. Trani), con l'anzidetta condizione.

Giovannini Giuseppe notaio residente nel comune di Trento è trasferito nel comune di Condino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982:

il decreto ministeriale 7 agosto 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Arisi Dante alla sede di Mantova.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982:

Lo Piccolo Maria Assunta, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano (d.n. Modena), è trasferito nel comune di Canicattì (d.n. Agrigento), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lesandrelli Francesco notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio (d.n. Brescia), è trasferito nel comune di Ghedi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Rindone Giuseppe notaio residente nel comune di La Spezia è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione.

Lazzara Salvatore notaio residente nel comune di Serradifalco (d.n. Caltanissetta), è trasferito nel comune di Randazzo (d.n. Catania), con l'anzidetta condizione.

Graziano Luigi notaio residente nel comune di Vitulano (d.n. Benevento), è trasferito nel comune di Certaldo (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione.

Fasulo Maria Teresa notaio residente nel comune di Rosolini (d.n. Siracusa), è trasferito nel comune di Signa (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione.

Grifoni Piergiorgio notaio residente nel comune di Chiavari (d.n. Genova), è trasferito nel comune di Santa Margherita Ligure, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Colangelo Salvatore notaio residente nel comune di Mestre (d.n. Venezia), è trasferito nel comune di Morrovalle (d.n. Macerata), con l'anzidetta condizione.

D'Oro Vincenzo notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Parazzini Giuseppe Giovanni notaio residente nel comune di Rhò (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Biondi Salvatore notaio residente nel comune di Ischia (d.n. Napoli), è trasferito nel comune di Ercolano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Carrabba Fulvio notaio residente nel comune di Ispica (d.n. Ragusa), è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Grasso Giuseppe notaio residente nel comune di Sava (d.n. Taranto), è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Valente Luigi notaio residente nel comune di Montefusco (d.n. Benevento), è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Barbera Bianca notaio residente nel comune di Mezzoiuso (d.n. Palermo), è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione.

Gattuso Roberto notaio residente nel comune di Camporeale (d.n. Palermo), è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione.

Di Simone Paolo notaio residente nel comune di Corleone (d.n. Palermo), è trasferito nel comune di Prizzi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ruta Leonardo notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese (d.n. Firenze), è trasferito nel comune di San Miniato (d.n. Pisa), con l'anzidetta condizione.

De Galitiis Luigi notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Campli (d.n. Teramo), con l'anzidetta condizione.

Alessi Mario notaio residente nel comune di Petralia Sottana (d.n. Termini Imerese), è trasferito nel comune di Alcamo (d.n. Trapani), con l'anzidetta condizione.

(4078)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «IV Modamare» che avrà luogo a Bologna dall'11 al 13 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XIV Micam - Salone internazionale delle calzature» che avrà luogo a Bologna dal 10 al 13 settembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Saie '82 - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 16 al 24 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli, cuoio e macchinari» che avrà luogo a Vicenza dal 16 al 18 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «IV Sifuc - Salone della ferramenta, utensileria, colori» che avrà luogo a Napoli dal 22 al 25 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'«XI Carnesud - Salone nazionale della zootecnia» che avrà luogo a Foggia dal 23 al 26 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura» che avrà luogo a Bologna dal 10 al 14 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «VII Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche» che avrà luogo a Verona dal 3 al 7 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIV Mostra nazionale dei mangimi, delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla» che avrà luogo a Piacenza dal 29 al 31 ottobre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra nazionale di componenti elettronici ed industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni» che avrà luogo a Vicenza dal 27 al 30 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Motor show '82 - Rassegna del motorino» e «Boat show '82 - Rassegna della nautica» che avranno luogo a Bologna dal 4 al 12 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mav '82 - XXI Mostra dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi» che avrà luogo a Padova dal 5 al 7 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIII Bibe Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande» e «XIX Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche» che avranno luogo a Genova dal 17 al 23 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXII Salone nautico internazionale » e « XII Salone internazionale delle attrezzature subacquee (Sias) » che avranno luogo a Genova dal 16 al 25 settembre 1982.

(3963)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 luglio 1982. Proroga al 30 novembre 1982 del termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni interessati all'attuazione della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successiva modificazione ed integrazione;

Vista la delibera CIPE del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto il punto 5. della citata delibera del 27 febbraio 1981, che fissa la data del 27 febbraio 1982 quale termine ultimo per la presentazione da parte dei comuni o loro concessionari delle domande di contributo, con la puntualizzazione che le domande presentate oltre tale termine possono essere prese in considerazione in sede di aggiornamento del programma generale;

Vista la delibera CIPE del 18 febbraio 1982 che proroga al 31 luglio 1982 il termine per la presentazione delle domande di contributo e prevede per i comuni la possibilità di completare la documentazione in rapporto alla identificazione dei punti di allacciamento agli adduttori secondari, entro il 30 novembre 1982;

Considerato che, in relazione alla indisponibilità degli istituti di credito di concedere mutui agevolati alle condizioni previste dalla legge 784, è in corso di approvazione da parte del Parlamento un provvedimento legislativo (A.S. 1583 - B - *Bis*) che consente ai comuni di richiedere, per lo stesso ammontare, un contributo in conto capitale in luogo dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11, quarto comma, n. 2, della citata legge;

Considerato il perdurare, per i comuni interessati, delle difficoltà, già segnalate in occasione della adozione della precedente delibera di proroga, all'approntamento, entro il citato termine del 31 luglio 1982, dei molteplici e complessi adempimenti connessi alla presentazione delle domande;

Viste le richieste di proroga del termine di cui sopra avanzate dalle amministrazioni regionali e dagli altri enti locali;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere ad una ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande da parte dei comuni interessati alla prima fase del programma;

Sentiti il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni interessati all'attuazione della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1982.

Tali domande dovranno essere corredate come indicato nel punto 4.1. della delibera CIPE del 27 febbraio 1981, ivi compresa la documentazione relativa alla identificazione dei punti di allacciamento agli adduttori secondari.

La Cassa per il Mezzogiorno procederà alla istruttoria delle domande presentate successivamente al 31 luglio 1982 dopo aver esaurito l'istruttoria delle domande presentate nei termini previsti dalla delibera CIPE 18 febbraio 1982, ove all'espletamento dell'istruttoria di queste domande non ostino legittimi motivi.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(4060)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Colli Euganei ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Colli Euganei » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1969, propone che siano modificati per intero gli articoli 2, 6, 8 e 9 ed in parte gli articoli 3, 4 e 5 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Colli Euganei »

(Si propone di modificare per intero l'art. 2 con il seguente testo)

Art. 2. — Il vino « Colli Euganei » bianco deve essere ottenuto dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Garganega dal 30 al 50%;

Prosecco, localmente noto come Serprina dal 10 al 30%

Tocai friulano e Sauvignon da soli o congiuntamente dal 20 al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni: Pinella, Pinot bianco, Riesling italico e Chardonnay da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20% del totale.

Il vino « Colli Euganei » rosso deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Merlot dal 60 all'80%;

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Barbera e Raboso veronese da soli o congiuntamente dal 20 al 40%.

La denominazione di origine « Colli Euganei » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato;
Pinot bianco;
Tocai italico;
Merlot,
Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vitigni corrispondenti presenti nei vigneti per almeno il 90% per il Pinot bianco, il Tocai friulano, il Merlot, il Cabernet franc, il Cabernet sauvignon, questi ultimi due da soli o congiuntamente, e per almeno il 95% per il Moscato bianco, localmente noto come Moscato di Canelli.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altre varietà di vigneti a frutto di colore analogo « raccomandati » e « autorizzati », da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5% del totale delle viti per il vino « Colli Euganei » Moscato ed al 10% del totale delle viti per i restanti vini con indicazione di vitigno.

(Si propone all'art. 3 di modificare il primo comma e di integrare in successione l'ultimo comma con i seguenti testi)

Art. 3. — La zona di produzione dei vini « Colli Euganei » in provincia di Padova comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Arquà Petrarca, Galzignano, Torreglia, ed in parte dei comuni di: Abano Terme, Montegrotto Terme,

Battaglia Terme, Carrara S. Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atesino, Vo, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro.

(*Omissis*).

Tale località è così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada per Padova all'altezza del km 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 200 metri prima di giungere al detto incrocio, segue il sentiero in direzione nord-est ed all'altezza di V.la Emo prosegue per quello che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

(Si propone di modificare il quinto e l'ottavo comma dell'art. 4 con il seguente testo)

Art. 4.

(*Omissis*).

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Colli Euganei »: bianco, Moscato, Pinot bianco, Tocai italico e Cabernet non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e dei vini « Colli Euganei » rosso e Merlot non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

(*Omissis*).

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per il vino « Colli Euganei » Moscato e al 70% per i rimanenti vini.

(Si propone di modificare l'art. 5 integrando di seguito il primo comma e sostituendo il secondo comma con il seguente testo)

Art. 5. — (*Omissis*) province. Tali comuni sono: Arquà Petrarca, Galzignano, Torreglia, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Carrara S. Giorgio, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atesino, Vo, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, Pernumia in provincia di Padova ed Agugliaro, Albettone, in provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10 ai vini « Colli Euganei » bianco e Moscato; di 10,5 ai vini « Colli Euganei » rosso, Pinot bianco, Tocai italico e Merlot; di 11 al vino « Colli Euganei » Cabernet.

(Si propone di modificare l'art. 6 per intero con il seguente testo)

Art. 6. — I vini « Colli Euganei » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino;
odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, fine, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, morbido, di corpo, fine vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
aroma: intenso e caratteristico di moscato;
sapore: dolce, intenso e caratteristico di moscato, tranquillo oppure più o meno vivace;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot bianco:

colore: bianco paglierino chiaro con eventuali riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato;
gradazione alcolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Tocai italico:

colore: paglierino;
odore: delicato gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Cabernet.

colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, con profumo caratteristico;
sapore: secco, di corpo, erbaceo;
gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno carico, leggermente granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(Si propone di modificare per intero l'art. 8 con il seguente testo)

Art. 8. — Per i vini « Colli Euganei » bianco, rosso, Pinot bianco, Tocai italico e Merlot che abbiano un residuo zuccherino compreso tra i 4 gr/l. ed i 20 gr/l. è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione « amabile ». Sono permesse le locuzioni « secco » o « asciutto » soltanto se il contenuto di zuccheri riduttori non sia superiore a 4 gr per litro.

(Si propone di modificare per intero l'art. 9 con il seguente testo)

Art. 9. — I vini « Colli Euganei »: bianco, rosso, Tocai italico, Pinot bianco e Merlot (con zuccheri riduttori inferiori a 4 gr/l.) qualora provengano da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 gradi e vengano immessi al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima non inferiore a 12 gradi potranno portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il vino « Colli Euganei » Cabernet qualora provenga da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima non inferiore a 12,5 gradi, potrà portare in etichetta la menzione « superiore ».

I vini « Colli Euganei » Cabernet e Merlot di cui al presente articolo debbono comunque essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per i vini « Colli Euganei » designati con la menzione « superiore » deve essere indicata l'annata di produzione delle uve.

(3882)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'artificio pirotecnico denominato « Bombetta fumogena con colpo »

L'artificio pirotecnico denominato « Bombetta fumogena con colpo », fabbricato in Taiwan, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4022)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 238;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 888, relativa all'elevazione ad anni 35 del limite massimo per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, riguardante la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Ritenuto che sono state accantonate le aliquote riservate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativa al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Considerato che, alla data del presente decreto, risultano complessivamente disponibili quindici posti di medico in prova, livello VII (ex parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova, livello VII (ex parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti, tre sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere in possesso del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a m 1,60;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data e di essere abilitati all'esercizio professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare gli eventuali titoli posseduti atti a dimostrare la competenza professionale da loro acquisita con studi speciali o con servizi prestati presso ospedali psichiatrici civili e giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato, su carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonché tutti i titoli scolastici e dottrinari di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-sanitaria di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 20 e 21 gennaio 1983.

Esse avranno per oggetto:

1) clinica neurologica e clinica psichiatrica;
2) elementi di antropologia criminale e di igiene mentale.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) medicina sociale;
b) esame clinico pratico di un soggetto.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punteggio riportato nel colloquio.

Per i titoli sono stabiliti due coefficienti di valutazione: il primo in base al servizio effettivamente prestato dagli aspiranti presso ospedali psichiatrici civili o giudiziari o presso cliniche delle malattie nervose e mentali, il secondo in base ai titoli scolastici e dottrinari esibiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 27 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili per il primo coefficiente tre punti e per il secondo due punti.

La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata dal notaio su carta bollata.

Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, l'interessato potrà presentare, in loro vece, in originale o in copia autentica, i certificati, in bollo, contenenti la dichiarazione che trattasi di quelli sostitutivi a tutti gli effetti dei titoli originali, sino a quando questi ultimi non potranno essere rilasciati.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8 del presente articolo, non dovranno essere presentati dai candidati di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio e certificato di abilitazione all'esercizio professionale, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati medici in prova (parametro 218), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 201

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . (provincia . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova, livello VII (ex parametro 218), nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2) del bando, perché (2) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguite presso l'Università degli studi di . . . . nell'anno . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure . . . (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . . .;

e) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . (provincia di . . .) c.a.p. . . numero telefonico . . .

Allega, alla presente, i seguenti titoli:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire la autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(4030)

Concorso, per esami, a sette posti di medico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'assunzione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, relativi al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, riguardante la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, relativa alla conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione giustizia;
Considerato che in base alle disponibilità di organico nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1981, può essere bandito un concorso, per esami, a otto posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di medico in prova nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1968, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a m 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato dovrà indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina sociale;
2) esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma, presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia, alle ore 10 dell'8 ottobre 1982.

Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario o altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio e nell'esame clinico pratico di un soggetto.
A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A tal fine i candidati, che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Al pagamento dello stipendio agli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

Gli impiegati che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 9, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 12.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 9, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 9, quarto comma, sono nominati medici in prova (par. 218), nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena — al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina — secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1981 ed economica dalla data di assunzione in servizio

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 200

(4031)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Aumento del numero dei posti da cinque a venti e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio contingente degli uffici principali, del personale dell'esercizio di quarta categoria, presso gli uffici della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio e presso gli organi centrali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 6, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1982, con il quale è stato indetto — tra gli altri — un concorso pubblico, per esami, a cinque posti per operatore specializzato di esercizio — contingente degli uffici principali — del personale dell'esercizio di quarta categoria, da conferire presso gli uffici della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio;

Rilevata l'assoluta necessità e l'inderogabile urgenza di procedere all'elevazione da cinque a venti del numero dei posti messi a concorso con il predetto decreto ministeriale n. 4237 del 23 novembre 1981, al fine di sopperire alle aumentate esigenze di personale degli stessi uffici del Lazio nonché a quelle che si registrano presso gli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di operatore specializzato di esercizio — contingente degli uffici principali — del personale dell'esercizio di quarta categoria, messi a concorso per il Lazio con decreto ministeriale n. 4237 del 23 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1982, registro n. 6, foglio n. 1 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1982, è elevato da cinque a venti.

I vincitori saranno assegnati presso gli uffici dipendenti dall'anzidetta direzione compartimentale per il Lazio e presso gli organi centrali.

Art. 2.

In conseguenza della modifica di cui al precedente art. 1 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al predetto concorso è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B* al citato decreto ministeriale n. 4237 del 23 novembre 1981, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, quali specificati negli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 4237 del 23 novembre 1981, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 2.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda di ammissione ad uno dei concorsi indetti con il citato decreto ministeriale n. 4237 del 23 novembre 1981, presso altre direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni potranno partecipare al concorso di cui al presente decreto, dichiarando, però, nella relativa domanda, di rinunciare al concorso compartimentale scelto in precedenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 luglio 1982

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 307

(4119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica » 1

Facoltà di architettura:

istituto di scienza delle costruzioni » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia » 1
istituto di zoologia . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I candidati che intendano partecipare a più concorsi del presente avviso devono presentare domande separate per ogni concorso.

Le prove d'esame avranno luogo nei giorni e presso le sedi sottoindicate:

istituto di coltivazioni arboree (facoltà di agraria): le prove si svolgeranno presso l'istituto di coltivazioni arboree, piazza G. Puccini, 4, Firenze, nei giorni 20 e 21 settembre 1982 alle ore 8,30;

clinica medica generale e terapia medica (facoltà di medicina e chirurgia): le prove si svolgeranno presso la clinica stessa, viale Morgagni, 85, Firenze, nei giorni 24 e 25 settembre 1982 alle ore 8,30;

istituto di scienza delle costruzioni (facoltà di architettura): le prove si svolgeranno preso l'istituto di scienze e tecnologie, piazza Brunelleschi, 6, Firenze, nei giorni 22 e 23 settembre 1982 alle ore 8,30;

istituto di mineralogia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali): le prove si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia, via La Pira, 4, Firenze, nei giorni 27 e 28 settembre 1982 alle ore 8,30;

istituto di zoologia (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali); le prove si svolgeranno presso l'istituto di zoologia, via Roma, 17, Firenze, nei giorni 29 e 30 settembre 1982 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(4120)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Como

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 ottobre 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato con decreti ministeriali in data 22 giugno 1982, 23 giugno 1982, 28 giugno 1982 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 8 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n 312, 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Como, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	119,110	su 132
2) Zaccardi Leonzio	»	105,50	»
3) Mazzella Claudio	»	103,813	»
4) Circosta Lorenzo	»	100,267	»
5) Imboldi R. Emilio	»	98,166	»
6) Melo Marcello	»	96,870	»
7) Di Gilio Vito	»	94,603	»
8) Orlando Zon Italo	»	93,936	»
9) Este Giuliano	»	93,568	»
10) Visone Aniello	»	93,345	»
11) D'Angelo Domenico	»	91,104	»
12) Inzerilli Michelangelo	»	91 —	»
13) Pompeo Luigi	»	90,650	»
14) Summo Vito	»	88,923	»
15) La Rocca Pietro	»	88,186	»
16) Patriarca Emilio	»	87,933	»
17) Giacomelli Alvaro	»	87,430	»
18) Maroni Antonio	»	86,740	»
19) Torella Michele	»	85,773	»
20) Pecora Vito	»	85,766	»
21) Recchia Ezio	»	85.177	»
22) Stabili Franco	»	84,880	»
23) Dejana Luca (art. 4 della legge numero 748/1954)	»	83,733	»
24) Savino Giuseppe	»	83,733	»
25) Ciccone Saverio	»	83,563	»
26) Buccheri Ugo	»	83,550	»
27) Previtera Antonio	»	83,318	»
28) Marazzina Felice	»	81,750	»
29) Gianfranchi C. Ruggero	»	81,104	»
30) Fisicaro Antonio	»	80,890	»
31) Gotelli Giorgio	»	80,848	»
32) Lo Martire Stelio	»	80,497	»
33) Ciraulo Giorgio	»	80,275	»
34) De Felice Renato	»	80,260	»
35) Pesente Elio	»	79,976	»
36) Pira Giacomo	»	79,120	»
37) Di Caprio Salvatore	»	78,866	»
38) Dormina Mariano	»	77,986	»
39) Scorza Saverio	»	77,446	»
40) Brun Flavio	»	77,146	»
41) Dall'Aglio Nico	»	76,750	»
42) Coniglione Sebastiano	»	76,545	»
43) Muriana Giuseppe	»	76,072	»
44) Barbara Francesco	»	76,068	»
45) Faillace Peppino	»	75,926	»
46) Galatro Vittorio	»	75,768	»
47) Girardi Filippo	»	75,759	»
48) Nardelli Antonio	»	75,459	»
49) Sorge Giuseppe	»	75,184	»
50) Campagnari Gustavo	»	74,897	»
51) Priolo Vincenzo	»	74,700	»
52) Matarrese Sebastiano	»	74,576	»
53) Zaffanella Aldo	»	74,538	»
54) Caccavale Antonio	»	74,269	»
55) Pagani Carlo	»	74,242	»
56) Maltese Girolamo	»	74,171	»
57) Magoni Beniamino	»	74,099	»
58) Luchetti Loreto	»	74,033	»

59) Masuti Antonio	punti	73,920	su 132
60) Carlomagno Michele	»	73,732	»
61) Cucovaz Giuseppe	»	73,722	»
62) Mileti Giuseppe	»	73,619	»
63) Scherillo Antonio	»	73,527	»
64) Licata Antonio	»	73,466	»
65) Marinelli Gaspero	»	73,250	»
66) Castellaneta Nicola	»	73,234	»
67) Gambassi Enrico	»	72,893	»
68) La Candia Michele	»	72,800	»
69) Nitti Gabriele	»	71,905	»
70) Barbieri Leonida	»	71,632	»
71) Trinco Franco	»	70,322	»
72) Galli Edgardo	»	70,181	»
73) Nigri Mario	»	69,459	»
74) Contini Graziano	»	69,457	»
75) Brocato Salvatore	»	69,456	»
76) Manzo Raffaele	»	69,352	»
77) Muzzi Vitantonio	»	69,118	»
78) Amico Salvatore	»	68,204	»
79) Di Turi Domenico	»	68,109	»
80) Rebecchi Renzo	»	67,886	»
81) Alba Calogero	»	67,767	»
82) Criscuoli Matteo	»	67,466	»
83) Alemanno Luciano	»	67,450	»
84) Rossini Michele	»	67,173	»
85) Costardi Felice	»	67,149	»
86) Chittaro Mario	»	66,915	»
87) Totaro Francesco	»	66,800	»
88) Scalia Giuseppe	»	66,243	»
89) Pipia Giuseppe	»	65,866	»
90) Zaffuti Paolo	»	65,287	»
91) Orefice Antonino	»	64,945	»
92) Pedroli Alberto	»	63 —	»
93) Monea Luigi	»	61,960	»
94) Lo Savio Giovanni	»	61,736	»
95) Di Carlo Benito	»	60,832	»
96) Ugolotti Enrico	»	60,469	»
97) Spada Giuseppe	»	60,250	»
98) Salvadore Adelino	»	59,848	»
99) Santoro Domenico	»	57,500	»
100) Iacopino Giuseppe	»	57,166	»
101) Sarrocco Claudio	»	54,454	»
102) De Cillia Luciano	»	49,260	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

p. *Il Ministro:* CORDER

(3984)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 50, IN GATTINARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale di Gattinara.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale di Gattinara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

(553/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(552/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 226 del 18 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici, per esami, ad applicato aggiunto nella carriera esecutiva, e per titoli, ad inserviente nella carriera ausiliaria ed aumento dei posti.

Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese - Unità socio-sanitaria locale n. 65, in Sesto San Giovanni: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822290)